

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3772**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BASILE, MANZIONE, COVIELLO,  
DETTORI, D’ANDREA, PAPANIA, CAVALLARO e MONTICONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2006**

---

Ordinamento della professione di antropologo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge - riprendendo nelle sue grandi linee la pregevole proposta presentata nella scorsa legislatura dal senatore Lombardi Satriani (Atto Senato n. 718) - intende affrontare un problema che da molti anni è oggetto di discussione e dibattito tra studiosi e operatori del settore, cui ha fatto seguito un sensibile incremento delle attività antropologiche nella individuazione e nell'analisi di problematiche pertinenti l'attuale complessità della società civile, ivi compresi i rapporti con i Paesi del cosiddetto Terzo Mondo.

La molteplicità dei compiti affidati alle diversificate professionalità antropologiche - dall'analisi culturale della società complessa, all'indagine sulle dinamiche interfamiliari e individuali, dallo studio e valorizzazione dei beni culturali demo-etno-antropologici all'indagine sui fenomeni di immigrazione nei Paesi europei, nonché all'individuazione di risposte adeguate alla formazione e promozione di una società aperta alla pluralità delle culture, fino alla cooperazione nei pro-

grammi di sviluppo oltremare - è un fattore che ormai impone l'istituzionalizzazione della professione. In questi settori, infatti, stanno operando, in modo sempre più incisivo, diverse e nuove figure: dipendenti dell'università, delle istituzioni dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici, di società private e lavoratori autonomi. La varietà e le tipologie di specializzazione sono senz'altro auspicabili e - di certo - impongono la maggiore assunzione di responsabilità diretta da parte del professionista. Ma, allo stesso tempo, rendono necessari adeguati strumenti di garanzia nella formazione e preparazione professionale affinché l'antropologo possa assicurare la massima qualità delle sue prestazioni.

A queste finalità è ispirato il presente disegno di legge, volto a regolamentare la professionalità dell'antropologo attraverso la costituzione di un albo professionale e del relativo ordine ai quali si può accedere dopo il superamento dell'esame di Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### ORDINE DEGLI ANTROPOLOGI

##### Art. 1.

*(Istituzione dell'albo degli antropologi)*

1. È istituito l'albo degli antropologi.
2. La professione di antropologo può essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.
3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine degli antropologi.
4. Gli antropologi iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
5. Il titolo di antropologo spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.
6. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di antropologo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, sentito il parere del Consiglio dell'ordine degli antropologi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di antropologo coloro che siano in possesso del diploma di laurea, conseguita in base al vecchio ordinamento o specialistica secondo il nuovo ordinamento, in lettere, filosofia, sociologia o conservazione dei beni culturali ovvero del titolo di dottore di ricerca in materie afferenti alle discipline antropologiche, e che siano, altresì, in possesso dell'attestato di frequenza di un corso universitario che abbia come percorso didattico i seguenti moduli, ovvero moduli equivalenti ad essi:
  - a) l'uomo come essere bio-culturale;
  - b) *l'homo geograficus*: uomo, natura, ambiente;

c) antropologia dell'educazione: sistemi educativi;

d) linguistica, simbolismo e comunicazione;

e) elementi di etnistoria;

f) elementi di psicologia transculturale;

g) sistemi politico-economici e globalizzazione;

h) etnografia, etnologia e culture locali;

i) dimensione visuale in antropologia;

l) emigrazione e immigrazione;

m) legge, religione, usi, costumi;

n) l'antropologia al servizio delle organizzazioni internazionali.

## Art. 2.

### *(Oggetto della professione)*

1. Formano oggetto della professione di antropologo:

a) l'analisi di problemi e conflitti nelle nuove realtà sociali e culturali, con particolare attenzione alle tematiche proprie delle società multietniche e multiculturali, e agli impatti conseguenti all'accresciuto dinamismo dei gruppi umani;

b) la consulenza ad istituzioni nazionali e internazionali operanti nell'ambito della sanità, della giustizia, dell'ambiente, della pubblica amministrazione, degli affari sociali o, in analoghi ambiti settoriali, ad enti locali, fondazioni, enti morali, strutture e realtà del mondo del lavoro, per l'individuazione di interventi di carattere socioculturale e comunque connessi alle problematiche della sicurezza sociale, in tutte le sue varie articolazioni;

c) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di educazione interculturale, nonché dei problemi connessi ai fenomeni di contatto culturale;

d) la formazione del personale impiegato in interventi di sviluppo, o comunque

coinvolto nella loro attuazione, su temi di interesse antropologico;

e) le attività di studio e di ricerca per la definizione di politiche e di progetti di cooperazione per i singoli Paesi, con particolare riguardo allo sviluppo sociale;

f) i contributi alla formulazione di programmi e progetti di ricerche, studi e indagini sul terreno con metodologie e su temi di carattere antropologico;

g) la supervisione, la conduzione e il controllo di attività nel campo dello sviluppo sociale, in qualità di responsabile o di membro di *équipes* interdisciplinari, nonché le ricerche valutative sulla gestione, sugli effetti e sull'impatto di programmi e progetti di cooperazione;

h) l'individuazione, la ricognizione, la tutela e la conservazione, la individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica, dei beni di interesse antropologico, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni;

i) l'ordinamento, la direzione e l'organizzazione di mostre, la gestione delle collezioni che abbiano interesse antropologico nazionale, europeo o extraeuropeo, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;

l) lo studio, la ricerca, la valorizzazione dei beni antropologici di tipo materiale, non materiale ed etnomusicale, ivi comprese in particolare la catalogazione, la documentazione, la didattica e la formazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi a tali attività; l'individuazione dei mezzi di comunicazione più idonei alla moderna museologia etnica e antropologica, nonché la direzione e il collaudo degli interventi relativi alla conservazione, al restauro e al trasporto dei beni correlati;

m) la direzione dei musei che conservano prevalentemente materiali storico-antropologici nazionali, europei ed extraeuropei o materiali didattici ad essi attinenti; di parchi naturali ed ecomusei le cui emergenze antro-

pologiche rientrino nelle attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio antropologico nazionale;

n) le funzioni di perito e di arbitro in ordine alle controversie aventi ad oggetto beni antropologici.

o) ogni altra attività scientifica specificamente riconducibile ai temi demo-etno-antropologici.

### Art. 3.

#### *(Consiglio dell'ordine)*

1. Il Consiglio dell'ordine degli antropologi è composto da quindici membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni. Il Consiglio adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 4.

#### *(Iscrizione nell'albo in sede di prima applicazione)*

1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) ed e), è consentita, su domanda da presentare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 6:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline demo-etno-antropologiche nelle università italiane o in strutture pubbliche o private di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori di ruolo in discipline demo-etno-antropologiche presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca;

b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo, anche in soprannumero, come antropologi, nelle carriere dirigenziali ed ex direttiva e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché a coloro ai quali siano o siano state attribuite funzioni di antropologo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero presso enti e istituzioni pubbliche o private, attinenti alla conoscenza e alla tutela del patrimonio antropologico, purché siano stati assunti in esito a concorso pubblico e sia stato loro richiesto per l'accesso il diploma di laurea, ovvero siano in possesso di diploma di laurea e abbiano svolto le predette funzioni per almeno cinque anni, ovvero siano in possesso di diploma di laurea e di specializzazione o perfezionamento;

c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto, a titolo di collaborazione o consulenza, documentate attività scientifiche e didattiche attinenti alle discipline demo-etno-antropologiche per lo Stato o per istituzioni ed enti pubblici e privati nazionali o internazionali soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione.

#### Art. 5.

*(Sessione speciale di esame di Stato)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato alla quale sono ammessi:

a) coloro che siano in possesso di diploma di laurea nonché di diploma di specializzazione e perfezionamento in discipline demo-etno-antropologiche;

b) coloro che siano stati dichiarati idonei a ricoprire un posto di antropologo presso lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;

c) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, comma 7, che abbiano svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di antropologo e documentino di aver esercitato tali attività presso la pubblica amministrazione o per enti o istituti soggetti a controllo, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

d) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle discipline demo-etno-antropologiche;

e) i tecnici laureati delle università, assunti ed operanti in strutture afferenti alle discipline demo-etno-antropologiche;

f) coloro che siano in possesso di altro requisito fra quelli indicati all'articolo 1, comma 7.

#### Art. 6.

##### *(Prima formazione dell'albo professionale degli antropologi)*

1. La prima formazione dell'albo professionale degli antropologi è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede altresì alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine.

3. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di corte d'appello che la presiede, e da quattro professori universitari ordinari in discipline demo-etno-antropologiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero della giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con

la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero della giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

#### Art. 7.

*(Ricorso avverso le deliberazioni in materia di formazione dell'albo)*

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 6 sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero.

2. Il ricorso davanti al tribunale civile di Roma è accompagnato, per il ricorrente privato, dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 8.

*(Perizie e incarichi)*

1. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni private e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, per quanto riguarda i servizi di loro competenza, attribuiscono le funzioni che formano oggetto della professione di cui alla presente legge a dipendenti iscritti nell'albo, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di pubbliche amministrazioni

e istituzioni culturali private per la gestione dei beni culturali di rispettiva proprietà o pertinenza.

Art. 9.

*(Modalità per l'iscrizione nell'albo)*

1. Al fine dell'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

d) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere residenza in uno dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 10.

*(Consiglio dell'ordine)*

1. Il Consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura la tenuta dell'albo e la sua revisione almeno ogni due anni;

b) adotta il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il suo funzionamento, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, la misura del contributo annuale a carico degli iscritti nell'albo, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo e della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;

h) predispone ed aggiorna il codice deontologico degli iscritti;

i) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari ed i criteri per il rimborso delle spese da approvare con decreto del Ministro della giustizia.

l) stipula apposite convenzioni con centri di antropologia che svolgano attività di ricerca e formazione per l'effettuazione di corsi di preparazione professionalizzanti.

#### Art. 11.

##### *(Vigilanza del Ministro della giustizia)*

1. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'ordine istituito con la presente legge.

#### Art. 12.

##### *(Regolamento)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adotta il regolamento relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo, di elezione e funzionamento del Consiglio dell'ordine, di applicazione di sanzioni disciplinari, di ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e di scioglimento del medesimo.

Art. 13.

*(Oneri finanziari)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante i diritti annuali versati dagli iscritti nell'albo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g).